



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

# COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 22**

**Originale**

### OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D.LGS.19/08/ 2016 n. 175 e SS.MM.II. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.**

Il giorno 20/12/2021, in Villanova Biellese, alle ore 20:30 nella sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta straordinaria. Sono presenti i sigg.:

Cognome e Nome	Presente
1. MANGIARACINA GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. BENVENUTO EMANUELE - Consigliere	Sì
3. GRAZIOLA PIETRO - Consigliere	Sì
4. DALLA TORRE GIONNI - Consigliere	No
5. BOSIO SIMONE - Consigliere	Sì
6. BOSIO ROBERTO - Consigliere	No
7. FIORESE BEATRICE - Consigliere	No
8. BALDACCI MASSIMO - Consigliere	Giust.
9. CREPALDI EMANUELE - Consigliere	Sì
10. DALLATORRE GIAN LUCA - Consigliere	Sì
11. FIGUS ANTIOCHELLO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco sig. Giovanni Mangiaracina, dichiara aperta la seduta in 1<sup>a</sup> convocazione per la trattazione dell'argomento in oggetto. Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Anna Garavoglia, incaricato della redazione del presente verbale.

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 17/12./2021, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune di Villanova Biellese, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che risulta discriminante e di estrema importanza identificare il concetto di "*società a controllo pubblico*" e che tale definizione nel tempo ha subito diverse autorevoli interpretazioni ivi riportate:

con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/ la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ha inteso il concetto di controllo pubblico con quanto definito all'art. 2, co. 1, lett. b), T.U.S.P., coerentemente coordinato, ed integrato, con quanto disposto dall'articolo 11 – quater del d.lgs. n. 118/2011 così come meglio specificato nel principio contabile applicato 4/4 ove si enuncia il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica chiosando che "*sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette, "quote" e non, che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico*".

con propria nota interpretativa dello scorso 15 febbraio 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso "*che il controllo di cui all'articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più*

*amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse" rilevando altresì un'ulteriore "ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*

con propria deliberazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso approvare delle *"Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014"* che vanno ad identificare al punto 4.2 cosa si debba intendere per società a controllo pubblico identificando un concetto di *"controllo solitario"* e un concetto di *"controllo congiunto"* declinando nei seguenti quattro aspetti:

*"controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;*

*controllo congiunto - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;*

*controllo congiunto - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;*

*controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società".*

**INTESO** che:

- il Comune di Villanova Biellese non rientra in alcuna fattispecie di *"controllo solitario"* mentre è palese che in ogni società si trovi a partecipare con un controllo a natura congiunta;
- l'esercizio di detto controllo, ai fini della adozione degli atti richiesti dal richiamato articolo 20 del TUSP, su esplicita formulazione di dette linee guida, deve fondarsi su *"modalità di coordinamento formalizzato ad esempio in conferenze di servizi atte a determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare da rendere nota agli organi societari"*;

**CONSIDERATO**, per quanto sin ora palesato che la ricognizione delle società partecipate dall'ente locale oggi si possa fattivamente concretizzare solo per le partecipazioni di primo livello;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti  
“

**CONSIDERATO** che la relazione di cui all'allegato A prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo

in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**ACQUISITO il parere** favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 14.12.2021 ed acquisito al prot. N. 2779 del 14.12.2021;

### **PROPONE AL CONSIGLIO**

**1.DI APPROVARE** l'allegato A alla presente deliberazione redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 ";

**2.DI PROCEDERE** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

**3.DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

**4.DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

**5.CHE L'ESITO** della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.

**6.DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ESAMINATA** la proposta del Sindaco;

**VOTANTI:** nr. 7

**CON VOTI:** favorevoli n 7, contrari n. 0, astenuti nr.0, espressi palesemente per alzata di mano;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** integralmente la suesposta proposta di deliberazione

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONSIDERATA** l'urgenza ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

**AI SENSI** dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000

**CON VOTI** favorevoli n.7, contrari n.0, astenuti nr.0 espressi palesemente per alzata di mano

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- 4° comma del D.Lgs. 267/2000

Letto confermato e sottoscritto  
Villanova B.se 20/12/2021

Il Sindaco  
FIRMATO DIGITALMENTE  
GIOVANNI MANGIARACINA

Il Segretario Comunale  
FIRMATO DIGITALMENTE  
DR.SSA ANNA GARAVOGLIA